

**DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
DI "NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER" PRESSO I SOGGETTI ISCRITTI
ALL'ALBO PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L.P. N. 4/2002**

Art. 1

Finalità

1. Il comune sostiene il "nido d'infanzia – servizio Tagesmutter" erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, lett. b) della Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di seguito denominata "legge provinciale", operanti sul territorio comunale, salvo servizio già attivo da oltre un anno su altro comune limitrofo, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2

Destinatari del sostegno

1. Il sostegno si concretizza nell'erogazione di un sussidio orario alle famiglie, diretto alla copertura, anche parziale, del costo sostenuto per la fruizione del servizio.
2. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune che fruiscano il servizio:
 - a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa;
 - b) per un massimo di 120 ore per mese;
 - c) in quanto in lista d'attesa per l'inserimento al Servizio Nido Sovracomunale.

Art. 3

Modalità di calcolo del sostegno

1. Allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f), della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime, il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene sulla base degli elementi e delle considerazioni illustrate nel Regolamento comunale del servizio asilo nido sovracomunale nonché nella deliberazione giuntale di approvazione delle rette.
3. Il contributo per il servizio tagesmutter viene determinato come di seguito specificato:
euro 4,466/ora applicato alle famiglie che non hanno chiesto, per l'ammissione al servizio tagesmutter, le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni.
Ai fini della determinazione del contributo agevolato, è stabilita una base di calcolo compresa tra euro 4,466/ora ed euro 4,80/ora, con scaglioni di euro 0,10.
Il contributo orario ordinario si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a 0,35.
Il contributo orario agevolato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a 0,13.
Per i bambini già frequentanti il servizio di tagesmutter, il contributo dovuto viene ricalcolato annualmente, in occasione dell'applicazione del contributo aggiornato, sulla base delle nuove autodichiarazioni ICEF. A tale scopo gli uffici comunali avviseranno le famiglie di recarsi presso i Centri di consulenza fiscale accreditati per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria. Qualora, entro il termine indicato, gli interessati non abbiano provveduto alla presentazione della documentazione richiesta, il comune provvederà ad applicare il contributo ordinario. Nel caso le famiglie provvedano in data successiva a quella

indicata, l'eventuale contributo agevolato verrà applicato dal primo del mese successivo a quello della domanda di aggiornamento.

4. In ogni caso il sussidio è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite dal bambino fino ad un massimo di 120 ore mese.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili

1. In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il “nido familiare – servizio *Tagesmutter*” in forma personalizzata, il comune nell'erogazione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 escluso quello della residenza nel comune, e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio, allegando tutta la documentazione necessaria alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, c. 2, del presente disciplinare.
2. Il comune provvede alla valutazione delle domande. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di presentazione, riservando la priorità alle famiglie in lista d'attesa al Servizio Nido Sovracomunale di Pomarolo-Villa Lagarina-Nomi e comunque sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio. Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di svantaggio sociale e culturali.

Art. 6

Modalità di erogazione e liquidazione del sostegno economico

1. Il Comune contribuirà all'abbattimento del costo orario anche anticipando il contributo provinciale determinato di anno in anno dall'organo competente.
2. Per i portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale per i quali sia stabilito un servizio individualizzato da parte della tagesmutter il Comune potrà valutare l'opportunità di aumentare il contributo orario.
3. Il Comune si riserva la possibilità di modificare le modalità, i criteri e la misura del sostegno economico a sostegno del servizio.
4. La concessione del contributo decorrerà dal primo giorno di utilizzo del servizio ed il contributo verrà erogato mensilmente, entro 30 gg. dalla fine del mese relativo, previa presentazione di copia della fattura emessa a carico della famiglia attestante l'avvenuto fruizione del servizio, con specificazione delle ore usufruite e copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento della fattura stessa.
La presentazione della documentazione contabile dovrà essere effettuata ENTRO E NON OLTRE IL VENTESIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO, pena l'inammissibilità al finanziamento. La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro il trentesimo giorno successivo comporta la decadenza della domanda di sussidio, con l'obbligo per successive richieste, di ripresentare domanda ex novo.

Art. 7

Responsabilità del comune

1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.